



Automobile Club d'Italia

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 16 DEL 25/05/2021
IL DIRIGENTE DELL'AREA METROPOLITANA ACI DI MILANO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni ;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. DRUAG n.3913 del 30.10.2020, sottoscritto dal Segretario Generale, con il quale è stato conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 1.12.2020 e scadenza al 30.11.2023, l'incarico di Direttore dell'Area Metropolitana di Milano;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTA la determina n.3738 del 16 novembre 2020, con la quale il Presidente, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021 ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Area Metropolitana possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito, pari a € 300.000,00, oltre IVA;

VISTO il decreto legislativo n.50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n.76/2020;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2019/1827-1828-1829-1830, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi nei settori ordinari affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge n.10/2016 e come modificato dall'art.1 comma 130 della Legge n.145/2018, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

PRESO ATTO della necessità di approvvigionarsi del servizio di depurazione dell'acqua di derivazione antincendio al fine di assicurare all'ufficio la continuità dello stesso, per il quinquennio 2021-2025;

TENUTO CONTO che il suddetto servizio idrico viene fornito in regime di monopolio dall'azienda municipalizzata MM S.p.A. ;

VERIFICATO che a seguito di una valutazione dei costi già sostenuti negli anni precedenti il valore annuale presunto della fornitura risulta di circa € 80,00 oltre Iva;

VALUTATA l'opportunità, sotto il profilo gestionale ed organizzativo, di affidare la fornitura per il quinquennio 2021-2025;

CONSIDERATO che la società MM S.p.A offre la fornitura richiesta in modo rispondente alle esigenze dell'Ente;

VISTO che la fornitura idrica in argomento non è disponibile sulla piattaforma MePa e, pertanto, sussistono le condizioni per un'autonoma procedura di acquisto;

TENUTO CONTO che l'affidamento in argomento rientra nell'ipotesi di cui all'art.63, comma 2, lett.b, 2), essendo la concorrenza assente per motivi tecnici;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. ZE731DFB1E

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura *budget* dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza l'affidamento del servizio di depurazione dell'acqua di derivazione antincendio, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b, 2) del Codice, verso il corrispettivo massimo presunto di € 400,00 oltre IVA, per il quinquennio 2021-2025, alla società MM S.p.A. con sede in Milano via P. Borsieri n.4 - 20159 Milano;

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo Fornitura di acqua n.410723001 a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 quale Centro di Responsabilità Gestore n.4541, suddiviso nel modo seguente:

- € 80,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2021
- € 80,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2022
- € 80,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2023
- € 80,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2024
- € 80,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2025

Si dà atto che il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n.ZE731DFB1E

Si dà atto, infine, che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

Si dispone che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. sono svolte dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :

-che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;-di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

-di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente

(Andrea Cutrini)